IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Presso la

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Così composto:

dott. Andrea Riccucci — Presidente

dott.ssa Annamaria Loprete — Consigliere rel.

Ing. Lorenzo Castellani — Esperto

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1385 del ruolo generale della Corte dell'anno 2015, promossa

da

Desideri Valerio, in qualità di esercente l'impresa individuale "Azienda Agricola il Puntone di Desideri Valerio", rappresentato e difeso dagli avv.ti Giannoni Mariagiulia e Tonelli Piera del foro di Firenze, come da procura a margine del ricorso

Attore

nei confronti di

Città Metropolitana di Firenze in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lucia De Luca del Foro di Firenze, come da procura a margine dell'atto di costituzione

Regione Toscana in persona del presidente della Giunta regionale p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vincelli del Servizio avvocatura Regione Toscana

convenuti

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798cda1b226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

Uniqa Osterreich Versicherungen AG, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Laura Golini del foro di Firenze, come da procura stesa in calce all'atto di chiamata in causa

terza chiamata in causa

Oggetto: azione di risarcimento danno ex art. 2043 c.c.

Trattenuta in decisione **all'udienza del 10.1.2019**, **sulle seguenti conclusioni:**

La ricorrente: Conclude come da foglio di p.c. in atti e quindi "*Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: **1.** in via preliminare, ed istruttoria:*

- disporre la rinnovazione delle operazioni peritali con sostituzione dell'Ausiliario del Giudice o, in subordine, si chiede che il Perito già nominato venga chiamato a chiarimenti sugli aspetti già evidenziati nella memoria depositata il 25.05.2017, oggi confermati in ragione di quanto evidenziato dalla stessa Città Metropolitana di Firenze nella memoria del 14.3.2018…. ed insiste nelle avanzate contestazioni alla CTU resa;

- ordinare l'esibizione e la produzione di tutta la documentazione citata dalle controparti in ordine agli interventi "progettati" per la messa in sicurezza dell'area del Desideri, ovvero, per quanto a conoscenza di questa difesa, del Decreto del Commissario n. 8/2017 e relativo progetto esecutivo ivi descritto, nonché dei successivi progetti di cui ai Decreti del Commissario n. 32 del 2.11.2017 e n.34 del 9.11.2017. Produzione documentale che, nell'auspicata rinnovazione della CTU, potrà essere prodotta e visionata in contradditorio fra le parti e i loro tecnici;

-in ogni caso, ammettere la prova istruttoria testimoniale dedotta nella memoria ex art. 183 comma 6, numero 2 del cpc.

2. nel merito *in via preliminare -respingere l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale delle Acque, ex adverso sollevata, rinviandosi in proposito a quanto già dedotto nelle memorie in atti…;*

- sempre in via preliminare, respingere le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, sollevate da parte delle singole Amministrazioni convenute, e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità, anche concorrente e solidale, di ciascuno dei soggetti convenuti, per i danni subiti e subendi dall'Azienda Agricola il Puntone di Desideri Valerio con sede in loc. Madonna della Tosse in relazione alla mancata

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c1da15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

regimazione delle acque del reticolo idrico insistente nella località di Madonna della Tosse, Comune Castelfiorentino, anche a seguito della realizzazione degli interventi delle due opere pubbliche ivi realizzate: Cassa di Espansione e SRT 429;

- Condannare i responsabili solidalmente e/o ciascuno secondo la propria competenza e responsabilità alla messa in atto di tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio in località Madonna della Tosse e su cui insiste la proprietà del ricorrente;

- ed in ogni caso condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza e/o solidalmente, a risarcire tutti danni subiti e subendi dal ricorrente in conseguenza degli eventi del 31 gennaio – 4 febbraio 2014 e del 24 – 26 aprile 2016 nonché dei futuri subendi fino al momento della realizzazione delle opportune opere di regimazione delle acque e messa in sicurezza del territorio, danni così quantificati:

*- **danni patrimoniali diretti**, così come meglio dettagliati nelle relazioni tecniche allegate e depositate in atti, nell'importo ivi quantificato e fino alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica dell'area, rivalutazione ed interessi come per legge dal dì del dovuto al pagamento,- **danni patrimoniali indiretti** per la perdita di attività produttiva dell'azienda agricola il Puntone e il danno non patrimoniale per la perdita dei valori storico affettivi dell'azienda Agricola il Puntone e della famiglia Desideri, nonché per il senso di ingiustizia ed abbandono da parte delle Amministrazioni competenti, che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare secondo giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dì del dovuto al pagamento. Con vittoria di spese del giudizio e compensi legali."*

La Citta Metropolitana di Firenze conclude: *"Affinché l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze Voglia: **in via preliminare in rito** dichiarare il proprio difetto di competenza a favore del giudice ordinario in relazione alla domanda avanzata dal ricorrente nei confronti della Città Metropolitana di Firenze; **nel merito, in via preliminare** rilevare il difetto di titolarità passiva eventualmente esclusiva dell'Amministrazione convenuta nell'obbligazione risarcitoria; · **in via principale** rigettare tutte le domande avanzate - nell'an e nel quantum – dal sig. Valerio Desideri, in proprio ed in qualità di titolare della Azienda Agricola il Puntone nei confronti della Città Metropolitana di Firenze in quanto infondate in fatto ed in diritto;· **in via subordinata,** nella denegata ipotesi di*

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c1da15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

accertamento di eventuali responsabilità in capo alla convenuta Città Metropolitana di Firenze, condannare la compagnia assicuratrice UNIQA, con cui l'Ente ha stipulato apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi per essere rilevata integralmente indenne. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite."

La Regione Toscana: *"Voglia l'Ecc.mo Tribunale delle Acque Pubbliche adito, rigettata ogni contraria istanza e pretesa,* ***in via preliminare:*** *- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di cui in narrativa con conseguente estromissione dal giudizio della Regione Toscana riconoscendo l'esclusiva responsabilità alla Città Metropolitana di Firenze;* ***In via subordinata:*** *A) rigettare le pretese dell'attore, poiché destituite di qualsiasi fondamento e comunque non provate; B) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Regione Toscana venisse condannata per gli eventi di causa, condannare la Città Metropolitana di Firenze a manlevare e tenere indenne la Regione Toscana delle somme che la stessa fosse tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni; C) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, dar luogo alla riduzione del quantum domandato da parte ricorrente; Con vittoria di spese ed onorari di giudizio."*

La terza chiamata in causa conclude come da comparsa di costituzione e quindi: *"Voglia il Tribunale in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, sempre in via preliminare e in subordine: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e\o decadenza della Città Metropolitana di Firenze dal diritto di garanzia e per l'effetto disporre l'estromissione della compagnia dal giudizio e comunque rigettare la domanda di manleva formulata a suo carico; in via ulteriormente subordinata nel merito, respingere la domanda formulata dal ricorrente a carico della Cotta Metropolitana perché infondata in fatto e in diritto e comunque carente di prova e, per l'effetto sollevare la compagnia da ogni e qualsiasi responsabilità e obbligo di garanzia; in via estremamente gradata: graduate le responsabilità degli enti convenuti in giudizio, contenere l'esposizione risarcitoria della compagnia nei limiti del giusto e del provato e comunque nei limiti della quota parte di responsabilità imputabile all'assicurata Città Metropolitana di Firenze, con l'applicazione della franchigia di € 7.500,00 di*

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c6da15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

cui all'art. 10 CGA. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e richiesta istruttoria".

FATTO E DIRITTO

1. Desideri Valeri, titolare dell'azienda agricola il Puntone ha convenuto in giudizio la Città Metropolitana di Firenze e la Regione Toscana per sentirle condannare in solido tra loro, ovvero ciascuna per la propria parte di competenza, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla propria azienda agricola ubicata in località Madonna della Tosse del Comune di Castelfiorentino in conseguenza dell'allagamento subito per gli eventi meteorici accaduti in data 31 gennaio- 1 febbraio 2014, allagamento determinatosi in conseguenza delle modifiche idrogeologiche apportate al territorio per la realizzazione di due opere pubbliche, la Cassa di Espansione di Madonna della Tosse - eseguita sotto il coordinamento della Regione Toscana per contenere le piene del fiume Elsa e per tutelare così il centro abitato di Castelfiorentino - e la Variante SRT 429 Val D'Elsa tratto Empoli-Castelfiorentino – progettata dalla Provincia di Firenze per il collegamento tra il raccordo autostradale Firenze Siena e la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa Livorno.

1.1. Deduceva la ricorrente che la prima opera pubblica, ovvero la Cassa di espansione, estendendosi per ben 164 ettari e con un volume di invaso di tre milioni di mc di acqua, costituisce un'opera idraulica di terzo livello, destinata a raccogliere le acque derivate, a monte di Castelfiorentino, dal canale scolmatore, per versarle progressivamente in tre settori con un sistema a cascata, che tuttavia era stata progettata in assenza della previsione di un sistema di sfogo delle acque del reticolo idrico proveniente dal versante collinare a sinistra dell'asse del fiume Elsa: in particolare i principali corsi d'acqua ivi presenti (Rio Morto, Rio di Gringnana, Borro del Puntone, Rio di Broccolino e il fosso di Pianzano) non possono più defluire naturalmente verso il fiume e non avendo altra via di sfogo riversano le proprie acque nelle

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798cda1b226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

limitrofe aree della piana comprese tra l'argine superiore della Cassa di espansione ed il piede della collina dove è appunto ubicata la proprietà del ricorrente.

1.3. Il deflusso delle acque provenienti da tutto il sistema collinare del versante sinistro della Cassa di espansione verso il fiume era stato ancor più ostacolato, aggravando ulteriormente la situazione idrogeologica, dalla realizzazione della variante SRT 429 Val D'Elsa, perché anche per quest'opera non era stato progettato un adeguato intervento di regimazione delle acque e, inibita ogni possibilità di deflusso delle acque promananti dal reticolo dei torrenti collinari, alla sinistra del fiume Elsa, le aree della piana adiacenti alla via Sanminiatese, in cui è compresa la proprietà Desideri, restano soggette ad allagamenti anche in condizioni di normale ingrossamento dei corsi d'acqua per ordinarie precipitazioni stagionali.

1.4 Parte ricorrente rilevava che già nel marzo del 2013 aveva denunciato alle autorità amministrative coinvolte il peggioramento della situazione idrogeologica e il rischio di danni da allagamento della sua proprietà, perché il deflusso delle acque era stato alterato, sopprimendosi il reticolo dei fossi ivi esistenti e dovendo le acque confluire in un unico canale intubato da considerarsi insufficiente e sottostimato rispetto alla portata delle acque; il rischio di allagamento si era poi ulteriormente aggravato a seguito della costruzione di un cavalcavia a valle del resede aziendale che aveva ostruito l'unico fosso di scolo ancora sussistente nell'area ricompresa tra via Sanminiatese e la nuova SRT 429.

Rilevava perciò che la propria azienda agricola da una situazione idrogeologica pregressa di regolare deflusso dei corsi d'acqua esistenti per un equilibrio naturale, si era venuta a trovare in una situazione di costante rischio e pericolo di allagamento perché stretta in un bacino chiuso a causa della alterazione del territorio per via della realizzazione delle suddette opere pubbliche, tanto che già nell'ottobre del 2013 si era verificato un primo allagamento dell'azienda.

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

1.5 L'evento verificatosi il 31 gennaio 2014 costituiva la specifica concretizzazione di questo rischio, perché, a causa delle abbondanti piogge, il fosso a monte dell'azienda tracimava e le acque e il fango invadevano l'azienda agricola, investendo il piano terreno dell'abitazione principale, le stalle dei bovini, le cantine, i magazzini, l'officina, i locali di stoccaggio per i concimi, il mulino dei cereali e danneggiando tutto ciò che gli ambienti contenevano, quindi i macchinari agricoli e i vecchi attrezzi ivi conservati come patrimonio storico; per la messa in sicurezza dell'azienda era stato richiesto l'intervento prima dei Vigili del fuoco con una moto -pompa aspirante, poi di una ditta privata con analogo mezzo a proprie spese per il perdurante impaludamento dei luoghi. Avanzava perciò il ricorrente una richiesta di risarcimento danni fondata sull'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. sussistendo la colpa delle amministrazioni interessate nella causazione dell'evento perché vi era prova delle ripetute segnalazioni per tempo effettuate, senza che si fosse provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi, e, in ogni caso sull'art. 2051 c.c. attesa la appartenenza delle opere da cui il danno era derivato alle predette amministrazioni pubbliche. Quanto alla responsabilità ex art. 2043 essa trovava ulteriore supporto nel fatto che a causa della *mala gestio* nella realizzazione delle opere di cui alla SRT 429, era stato disposto un Commissariamento per il completamento dei lavori e nella relazione pubblicata dal Commissario regionale era proprio emersa la carenza progettuale relativa alla regimazione delle acque del reticolo fluviale dell'area oggetto di intervento (doc 14). Chiedeva dunque sia il risarcimento dei danni diretti ed indiretti così come quantificati dal proprio perito di parte, sia la condanna degli enti interessati ad un facere specifico, ovvero la messa in sicurezza dell'area interessata, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale derivante sia dalla perdita d beni di valore storico sia per la sofferenza morale dovuta allo stato di pericolo cui era esposto, da liquidarsi secondo giustizia.

2. La Città Metropolitana di Firenze nel costituirsi in giudizio ha eccepito in via preliminare il difetto di competenza del Tribunale specializzato adito,

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798cda15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

rientrando la materia risarcitoria in oggetto nella competenza del giudice ordinario; nel merito ha chiesto il rigetto delle domande rilevando, quanto ai lavori per la realizzazione della SRT, che pur riconoscendosi attuatrice del progetto in forza degli accordi sottoscritti con gli altri enti pubblici interessati, e pur riconoscendo che questi si sono spogliati della realizzazione delle opere, tuttavia la responsabilità non poteva essere addossata esclusivamente sulla Città metropolitana perché era stata istituita un apposito collegio di Vigilanza a cui essa aveva riferito su tutti i problemi insorti, tale che non si era verificato un trasferimento degli obblighi di custodia e quindi una sua esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. in ragione del carattere demaniale dei beni; che doveva poi considerarsi, ove si voglia ipotizzare l'art. 2051 c.c, anche l'intervento del caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità e che si identifica nell'eccezionalità dell'evento meteorico verificatosi il 31 gennaio 2014. Escludeva poi quanto alla responsabilità fondata sull'art. 2043 c.c. ogni profilo di colpa della Città Metropolitana convenuta e negava la sussistenza e la quantificazione dei lamentati danni, soprattutto la categoria del danno morale. Chiamava in ogni caso in garanzia per essere manlevata in ipotesi di condanna l'Assicurazione Uniqa
con cui aveva in essere una polizza.

3. Si è costituita la **Regione Toscana** che ha, *in primis,* evidenziato, attraverso l'*excursus* storico- documentale delle opere considerate, che entrambe sono state progettate e realizzate dalla Provincia di Firenze – oggi città Metropolitana di Firenze – quale ente attuatore, e ha dunque rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva. In particolare, quanto alla cassa di espansione ha rilevato che trattasi di opera idraulica di terza categoria e che in seguito al trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in forza del D.Lgvo 112\98, la Regione Toscana ha disciplinato con L.R. 91\1998 la materia della difesa del suolo e la ripartizione delle competenze tra Regione, Province e Comuni, ivi prevedendo che l'autorità competente alla realizzazione di opere idrauliche di terza categoria è la provincia di Firenze.

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c1da15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

Nel caso dell'opera specifica poi, oltre alla previsione generale, sussisteva l'assunzione dei poteri di attuazione e gestione dell'opera da parte della Provincia di Firenze per effetto della sottoscrizione degli accordi di Programma, da ultimo quello del 23.11.2011 con cui si conferma che la Provincia è l'ente attuatore dell'opera pubblica, e l'ente preposto alla manutenzione della cassa, di concerto con il Circondario Empolese Valdelsa in forza dello specifico accordo di programma del 27.4.2010.

Per quanto concerneva poi la responsabilità per la costruzione e la *mala gestio* della SRT 429, anche in questo caso l'unico ente responsabile era da individuarsi nella Provincia di Firenze in forza della LR 88\98 emessa in attuazione del D.Lgvo 112\98, ove all'art. 23 si legge appunto che nella materia viabilità sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alle Regioni e non delegate alle Province medesime ai sensi del comma 3 e quindi la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle strade regionali.

In conclusione, sia per quel che riguarda la Cassa di espansione sul fiume Elsa in località Madonna della Tosse, che per quanto riferito alla Strada Regionale nr. 429, la totalità delle funzioni e delle competenze concernenti tali opere sono state *ab origine* **attribuite** (e non delegate) in gestione esclusiva alla Provincia di Firenze (oggi Città Metropolitana); ne consegue che ogni imputazione e responsabilità derivante da un'errata progettazione o costruzione o dall'omessa manutenzione di tali opere è unicamente da ricondursi in capo a tale Ente attuatore.

Sempre nel merito deduceva la Regione che in ogni caso non era configurabile a suo carico né una responsabilità ex art. 2051 c.c., non avendo la custodia dei beni oggetto di causa, né tantomeno ai sensi dell'art. 2043 c.c. in assenza di tutti gli elementi costitutivi ed in particolare del nesso di causalità tra i danni conseguenti all'allagamento e la condotta omissiva costituita dalla inerzia tenuta a seguito della sopravvenuta criticità dell'area originariamente idonea per conformazione naturale al regolare deflusso delle acque ivi esistenti verso il fiume Elsa. I danni materiali erano indimostrati nel

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c6da15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

quantum e del tutto insussistente era il profilo del dedotto danno morale per la precarietà della situazione di continua esposizione al rischio di allagamenti.

3. Si è costituita la terza chiamata **Uniqa Osterreich Versicherungen AG,** che oltre ad eccepire il difetto di competenza del Tribunale adito, ha altresì eccepito in via preliminare nel merito l'intervenuta prescrizione e\o decadenza dal diritto di garanzia per l'omessa comunicazione alla compagnia del sinistro nei 15 giorni dall'evento o dal giorno in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 13 della polizza, mentre nel caso di specie il sinistro, verificatosi il 31.1.2014, e subito comunicato dall'interessato alla Provincia a fini risarcitori, veniva portato a conoscenza dell'assicurazione solo nel febbraio 2016 con la notifica dell'atto di chiamata in causa, così precludendo alla compagnia di effettuare ogni verifica e indagine utile per contrastare la domanda, dovendosi perciò l'assicurato considerare decaduto dal diritto di manleva in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c. Del pari doveva ritenersi decorso anche il termine biennale di prescrizione dell'azione di cui all'art. 2952 comma 2 c.c., se è vero che il rischio idrogeologico sussisteva e si era evidenziato già dall' ottobre del 2013. Chiedeva pertanto di essere estromessa dal giudizio. Sempre nel merito, in via subordinata, deduceva che nessun nesso causale era stato provato circa la modifica della situazione idrogeologica del territorio e i lamentati danni, perché l'allagamento dell'azienda agricola attrice era avvenuto per effetto di un evento meteorico di eccezionale entità e in relazione al quale era stato dichiarato lo stato di calamità. L'accidentalità del fenomeno integra perciò gli estremi del fortuito. In ipotesi di riconoscimento della responsabilità rilevava l'assicurazione che non poteva escludersi la responsabilità concorrente della Regione Toscana dal momento che la Provincia aveva segnalato all'apposito collegio di Vigilanza le evidenziate criticità, ed anzi nei confronti di questa dovrebbe riconoscersi una responsabilità esclusiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 91\98 avendo tale ente gli obblighi di prevenzione, difesa e custodia del territorio. Nell'ipotesi infine di

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798cda15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

accoglimento, ancorché parziale della domanda risarcitoria, la chiamata faceva rilevare che ai sensi dell'art. 10 CGA, la garanzia è prestata con una franchigia di € 7.500,00 da porsi a carico dell'assicurato.

4. Con il deposito della prima memoria 183 c.p.c la ricorrente deduceva che in data 24-27 aprile 2016, a distanza di appena due anni dall'allagamento verificatosi tra gennaio e febbraio del 2014, si era verificato un ulteriore e più grave allagamento dell'azienda, che oltre ad interessare i locali già coinvolti dal precedente evento, ha investito ulteriori locali interni alla casa colonica quali l'officina, le cantine i bagni, la lavanderia e il locale adibito a centrale termica, il tutto con danni alle strutture e con necessità di opere murarie, come documentato con le foto e il video depositato all'udienza del 5.5.2016. Anche per tali ulteriori danni parte ricorrente avanzava domanda di risarcimento da meglio documentare in corso di istruttoria, senza che la stessa possa profilare una nuova domanda avendo egli avanzato richiesta con l'atto introduttivo anche dei danni *subendi.*

5. La causa è stata istruita con prove documentali e con CTU. Nei termini concessi da questo Tribunale ciascuna delle parti, dopo la precisazione delle conclusioni dinanzi all'istruttore, ha depositato una memoria conclusionale nella quale ha ribadito le proprie ragioni e conseguenti richieste.

Sentite le parti all'udienza di discussione del 10.1.2019 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

****

Preliminarmente infondata è l'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente città Metropolitana di Firenze e dalla terza chiamata Uniqa.

La controversia oggetto di causa rientra tra quelle in materia di acque pubbliche, che, ai sensi di quanto disposto dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si ripartiscono tra la giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in qualità di organo specializzato dell'Autorità giudiziaria ordinaria, e quella del Tribunale Superiore, quale giudice speciale amministrativo. L'oggetto della causa è nella specie una domanda di condanna nei confronti delle amministrazioni convenute al risarcimento

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798cdeda15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

danni che ha il suo fondamento nella dedotta mancata regimazione delle acque pubbliche interessanti il territorio ove esiste la proprietà dell'attore a seguito della realizzazione di due opere pubbliche, e, al contempo, di condanna al ripristino della corretta situazione idrogeologica dei luoghi, ragion per cui, la prospettazione in *limine litis,* radica pienamente la competenza di questo Tribunale sensi dell'art. 140 lett.e) del Regio Decreto citato, che menziona espressamente gli interventi modificativi dei luoghi ai sensi dell'art 2 TU 523\1904, come modificato dalla L.13.7.2011 n.774.

Nel merito la domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei confronti di entrambi gli enti pubblici convenuti nei limiti di cui si dirà.

I profili fattuali e giuridici oggetto di valutazione nel presente giudizio in ordine di gradualità logica sono costituiti:

1) Innanzitutto, dalla risoluzione della questione a monte circa il carattere di eccezionalità dei due eventi meteorici del 31 gennaio 2014 e del 24 aprile 2016 che hanno dato causa all'ingrossamento delle acque dei rivoli affluenti nel fiume Elsa con il conseguente allagamento della proprietà attorea;
2) dalla verifica se lo stato dei luoghi in località Madonna della Tosse del Comune di Castelfiorentino ha effettivamente subito una sostanziale modifica per effetto della realizzazione delle due opere pubbliche oggetto di causa e da cui è disceso, in rapporto eziologico diretto, un aggravamento del rischio idrogeologico;
3) Se sussiste responsabilità degli enti pubblici convenuti - esclusiva o concorrente - fondata sull'ipotesi di cui all'art. 2043 o sull'art. 2051 c.c.;
4) Se sussiste prova dei danni lamentati dal ricorrente;
5) Se sussiste valida copertura assicurativa della Città Metropolitana di Firenze per effetto della polizza contratta con Uniqa e se sia fondata la domanda di rivalsa della Regione nei confronti della Città Metropolitana in ragione della qualifica da questa assunta di ente attuatore degli accordi di programma sottoscritti per la realizzazione delle due opere pubbliche.

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c1da1b226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

Il primo profilo è prioritario perché la qualificazione di evento fortuito conferito agli eventi metereologici di cui è causa varrebbe a sostenere la interruzione del nesso causale tra il danno e il fatto che lo avrebbe generato, fatto che ove si affermi una responsabilità ex art. 2043 c.c., si identifica nella condotta colpevole perché negligente delle pubbliche amministrazioni convenute circa la carente progettazione delle opere pubbliche senza la presa in considerazione del rischio idrogeologico conseguito alla modifica dello stato dei luoghi e nonostante gli *allert* ripetuti nel tempo dai proprietari di beni ricadenti nei luoghi interessati; nel caso di responsabilità ex art. 2051 c.c. si esaurisce nel mero rapporto di custodia di quelle opere pubbliche che tale alterazione alla morfologia del territorio avrebbero determinato.

Ritiene il Tribunale, contrariamente a quanto affermato e argomentato dal CTU ing. Falciani e facendo propri i più convincenti rilievi statistici e scientifici del consulente di parte ricorrente, in ciò suffragato anche dal parere tecnico dell'esperto che compone il collegio ing. Lorenzo Castellani, che le piogge che hanno determinato l'ingrossamento dei corsi d'acqua siti in località Madonna della Tosse e l'allagamento della proprietà attrice non possano considerarsi di per se eventi eccezionali e non prevedibili integranti il caso fortuito. Mentre secondo il perito del giudice entrambi gli eventi metereologici dedotti integrerebbero eventi eccezionali, il perito di parte ha ritenuto eccezionale solo l'evento piovoso del 24.4.2016, mentre invece l'esperto che compone il collegio ha fatto rilevare come anche l'evento piovoso del 24.4.2016 non possa in realtà considerarsi evento eccezionale considerati i tempi di ritorno di una pioggia così abbondante, anche in ragione delle modificate condizioni climatiche, tempi di ritorno che non possono calcolarsi in 50 anni, così come ha ritenuto il Ctu, ma in 100 anni come sostiene debba farsi il DIC dell'Università di Firenze. Ha rilevato l'esperto che la valutazione del CTU è innanzitutto alla radice inficiata da un errato approccio metodologico nell'analisi delle precipitazioni. L'analisi meramente statistica seguita del CTU non è stata fatta sulla serie dei massimi annui come si doveva ma è stata condotta sulla serie storica delle

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c6da15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

precipitazioni giornaliere assumendo il 99.9-esimo percentile quale limite di "eccezionalità" (pag. 16). Tale modo di procedere, per i fini in oggetto, non ha alcun fondamento tecnico-scientifico in ambito idrologico.

In secondo luogo, dalle tabelle di sintesi dell'archivio regionale emerge che il valore soglia di eccezionalità assunto dal CTU (39.3 mm quale percentile 99.9% della serie giornaliera) alle stazioni pluviometriche di Castelfiorentino nelle 24h, viene largamente superato quasi tutti gli anni e dunque non parrebbe fondata la stima di CTU del percentile 99.9, che significherebbe una frequenza media di superamento di 10-15 anni.

Quanto all'eccezionalità o meno dell'evento piovoso verificatosi il 24.4.2016, è vero che la pioggia di 140.0 mm è un valore importante, ma tuttavia già registratosi nel 1966 (poi 120.0 mm nel 1948 e 110.8 mm nel 1936); e ciò è coerente con i tempi di ritorno proposti dal centro rilevamento della Regione. Perciò, assumendo il lavoro del DIC dell'Università di Firenze di riferimento ufficiale della Regione Toscana per le analisi e progettazioni idrauliche (DGRT 1133/2012), per le cumulate giornaliere di 53.6 mm (per il 31.01.2014) e di 140.0 mm (per il 24.04.2016) si ricavano rispettivamente tempi di ritorno di 2-5 anni e di 50-100 anni. Se il primo evento meteorico è indubbiamente ordinario, il secondo può definirsi eccezionale se il tempo di ritorno di riferimento convenzionale è 50 anni (140.0>125.9 mm) e non, invece, se il riferimento è 100 anni o superiore (140.0<146.6 mm).

Alla luce di questi riferimenti e precisazioni non è possibile sostenere che entrambi gli eventi piovosi registrati possano considerarsi eventi eccezionali: in ogni caso, ove si voglia profilare una responsabilità fondata sull'ipotesi dell'art. 2051 c.c., le amministrazioni convenute non hanno fornito la prova, su di esse gravanti che, l'allagamento della proprietà dell'attore è avvenuto per fatto assolutamente fortuito e come tale idoneo ad interrompere il nesso causale tra il fatto di danno affermato e l'appartenenza delle opere pubbliche alle p.a. convenute e dalla cui presenza sul territorio l'attore ha correlato la modifica dell'assetto idrogeologico e quindi la causa prossima del verificarsi dell'evento di danno. Rileva poi il Tribunale che, anche a voler considerare

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c6da15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a9580026085 7fc4af80ef3982e

eccezionale il solo evento del 24.4.2016, il fatto stesso che la proprietà dell'attore si sia comunque allagata per effetto dell'evento di gran lunga meno importante del 31.1.2014 che, conformemente a quanto sostenuto il ctp, è da considerarsi evento ordinario, alla luce di ciò del tutto irrilevante diviene la qualificazione di eccezionalità della pioggia del 24.4.2016, dal momento che, è accertato, che il territorio, così come modificatosi per la presenza delle due opere pubbliche, non è in grado di assorbire neppure un evento meteorico, che seppur, per intensità, maggiore di quelli rientranti nella normalità, sia comunque da considerarsi ordinario e non sia comunque tale da considerarsi estremo e fortuito.

Passando poi al secondo profilo che finisce poi per essere l'aspetto decisamente più rilevante, osserva il Tribunale che costituisce dato accertato da una pluralità di elementi di giudizio e in particolare dalla esperita ctu che a seguito della realizzazione delle due opere pubbliche si è verificato una profonda modifica dello stato dei luoghi in località Madonna della Tosse del comune di Castelfiorentino perché il Ctu a pg 16 ha concluso nei termini seguenti: "*La costruzione dell'argine della cassa di espansione e del rilevato stradale della SR429 hanno determinato un aumento del rischio idraulico nell'area di interesse, sia perché hanno avvicinato il limitare di possibile ristagno agli edifici di proprietà Desideri, sia perché hanno tolto territorio alla laminazione delle acque non accolte dalla cassa di espansione, sia perché, in caso di forti piogge che determinano l'entrata in funzione della cassa di espansione in modo tale da chiudere le valvole a clapet, i fossi di drenaggio superficiali ed il Rio di Grignana si trovano il corso interrotto e sono costretti ad essere incanalati nel fosso parallelo al rilevato stradale. Poiché, ad oggi, in corrispondenza del portale del sottopasso precedentemente descritto, detto fosso è praticamente ostruito, esso non può che allagare la campagna circostante. Detta situazione si può anche verificare nel caso in cui la rete di drenaggio non riesca ad entrare nella cassa per malfunzionamenti delle valvole*".

L'analisi svolta dal CTU sul punto specifico segue un coerente percorso ricostruttivo fattuale e logico spiegando come sia la Cassa di espansione prima, che la SRT 429 poi (poste in essere senza la contestuale realizzazione

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c6da15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

di opere di regimazione delle acque), abbiano di fatto creato dei veri e propri sbarramenti (costituiti dall'argine della cassa di laminazione e dal rilevato stesso della strada) al reticolo idrico esistente proveniente dalla collina di Castelfiorentino, tanto che lo stesso reticolo, non potendo più defluire nel fiume Elsa, si riversa nella campagna limitrofa e quindi nella proprietà Desideri, allagandola.

Tale analisi consente, in realtà, di ritenere superate e irrilevanti le stesse considerazioni svolte dal CTU circa l'eccezionalità degli eventi piovosi a cui si attribuisce l'esclusività della causazione dei danni da parte delle amministrazioni convenute, perché sussiste un aggravamento palese e incontestabile dell'ordinario rischio idraulico proprio per effetto della realizzazione delle suddette opere, rischio confermato dagli stessi documenti depositati (doc. n. 17 e 18) allegati alle osservazioni del CTP della Regione Toscana che danno atto che dagli studi specialistici effettuati è emersa **la situazione di pericolosità idraulica ordinaria** a cui è esposta la località di Madonna della Tosse dovuta al fatto che il Rio di Grignana, quando lo scolmatore è in funzione, non può defluire naturalmente determinando allagamenti di notevole entità.

Allora se così è, ai fini dell'esonero di responsabilità delle amministrazioni convenute appare a questo punto ininfluente la circostanza affermata che "gli eventi piovosi del 31/01/2014 e del 24/04/2016 sono da considerarsi eventi eccezionali", perché tale affermazione oltre che inficiata di per sé da una metodologia di calcolo dell'eccezionalità dell'evento precipitazionale parziale, come si è già detto, risulta superata dalle accertate cause di "allagamento ordinario" dell'area su cui insiste anche la proprietà del Desideri. Tale argomento consente anche di derimere l'apparente contraddizione in cui è incorso il CTU nelle proprie affermazioni (da un canto la accertata alterazione del territorio e dall'altra la qualificazione di eccezionalità degli eventi piovosi), tanto che superflua appare la rinnovazione della perizia sollecitata da parte attrice.

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c1da15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

Rebus sic stantibus allora, in astratto, ai fini della prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c. le amministrazioni convenute non potevano limitarsi a dimostrare la sola eccezionalità dei due aventi precipitazionali quali fenomeni *extra ordinem* integranti il fortuito, ma avrebbero dovuto comunque dimostrare che in presenza di questi fenomeni eccezionali – quant'anche il territorio fosse rimasto inalterato nella sua configurazione – l'allagamento si sarebbe comunque verificato.

Risulta invece proprio il contrario - e ciò ha particolare rilevanza probatoria anche e soprattutto ai fini dell'accertamento del nesso causale nella logica dell'illecito civile secondo lo schema generale dell'art. 2043 c.c. – che ordinariamente, anche in costanza di piogge non particolarmente abbondanti o eccezionali la campagna nell'area interessata è soggetta ad allagamenti per effetto del modificato assetto ambientale a seguito della presenza delle due opere pubbliche.

Andando ad affrontare poi il profilo della attribuzione della responsabilità e il suo fondamento normativo, a prescindere dall'ipotesi di effettiva custodia o relazione con le opere pubbliche la cui presenza avrebbe determinato l'aggravamento del rischio idraulico del territorio ove insiste la proprietà Desideri e che vale a fondare la responsabilità ex art. 2051 c.c., rileva il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta sussistano le condizioni per ancorare la responsabilità di entrambi gli enti pubblici convenuti all'art. 2043 c.c. e quindi, accertato il nesso causale tra la trasformazione dei luoghi e l'aggravamento del rischio idraulico, appare altresì dimostrato che i due eventi dannosi subiti dall'attore siano attribuibili al comportamento negligente delle amministrazioni convenute, a cui è rimproverabile, a diverso titolo, la mancata previsione in fase di progettazione e di messa in esecuzione delle due grandi opere di un piano di sicurezza per evitare l'aggravarsi del rischio idrogeologico nell'area interessata. Rileva il Tribunale che l'attore ha fornito prova che le amministrazioni interessate e qui convenute erano a conoscenza che la creazione della Cassa di Espansione da un lato e la realizzazione della

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c1da15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

variante alla strada regionale dall'altro, determinava un aumento del rischio idrogeologico ed è del pari dimostrato che queste immediatamente prima e immediatamente dopo i due ripetuti allagamenti hanno preso atto della necessità di progettare un piano per mettere in sicurezza l'area. L'amministrazione era certamente a conoscenza della necessità di provvedere ad una adeguata regimazione delle acque ben prima che la proprietà del Desideri venisse allagata. E ciò non solo per le segnalazioni del ricorrente, della cittadinanza e del Sindaco, ma anche perché le stesse Amministrazioni avevano evidenziato nei propri atti (accordi di programma) la necessità di opere di regimazione delle acque anche con la previsione di progetti organici (quali il progetto Physis).

Risulta anche dalla relazione peritale che le stesse hanno cominciato a realizzare i primi interventi di messa in sicurezza dell'area dopo gli eventi dannosi verificatisi nel 2014 e nel 2016 e proprio le diverse modalità di esecuzione di tali interventi non ha consentito alle parti di conciliare la causa.

La conoscenza dell'aggravamento del rischio idrogeologico nell'area interessata risulta poi documentalmente dai seguenti dati di fatto:

-In data 3.07.2006, il Comune di Castelfiorentino elenca le disfunzioni, le problematiche - ristagni di acqua in occasione di piogge -legati alla realizzazione della cassa di espansione, gravi problemi per i terreni e le abitazioni limitrofe alla via Saniminiatese (Accordo di programma del marzo 1999 (doc. 1 Regione).

- Si progettano opere di completamento per la Cassa di Espansione dovuti al manifesto rischio idraulico. Con Accordo di programma 27.10.2011 (**doc. 7**) per gli ulteriori interventi per rischio idraulico sulla Cassa di espansione, viene istituito il Collegio di vigilanza anche con poteri sostitutivi.

- il 31.12.2013 il Sindaco di Castelfiorentino torna ad evidenziare la criticità idraulica dell'area a seguito di eventi piovosi più o meno intensi, nonché le complicazioni dovute al cantiere della SRT 429 che hanno definitivamente compromesso la funzionalità del già precario reticolo idrico (doc. 9 Regione)

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c6da15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

- La Provincia evidenzia le gravi criticità idrauliche dell'area e la richiesta, a settembre 2014, della elaborazione di soluzioni progettuali idonee da parte della Physis (doc. 11-12 Regione).

- Viene nominato il Commissario Regionale ad acta (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26.09.2014) per SRT 429 la cui relazione del marzo 2015 conferma le gravi problematiche di sicurezza idraulica dell'area in conseguenza alla realizzazione delle due opere (doc. 14 ricorrente).

- Nella nota della Provincia del 9 aprile 2015 si evidenziano gravi e sussistenti le problematiche di regimazione delle acque dell'area "*i fenomeni di ristagno verificatesi nell'area hanno una diretta concausa nonché aggravio nella realizzazione della SRT 429 i cui lavori sono stati eseguiti successivamente al completamento della cassa di espansione proprio nello stretto lembo di terra ricompreso fra l'argine di cassa e la via Sanminiatese… la realizzazione della strada ha di fatto aggravato la situazione, da una parte sottraendo spazi alla laminazione delle acque e dall'altra interrompendo il reticolo idrico di scolo..*". (doc. 11 Regione).

In conclusione, a prescindere dal rapporto di proprietà o di custodia che intercorre tra le amministrazioni convenute e le due opere pubbliche che hanno alterato l'assetto idrogeologico del territorio, la condotta rimproverabile, fondata più correttamente sull'art. 2043 c.c., è la consapevole colposa pretermissione di opere idonee a mettere in salvaguardia la parte di territorio interessata dalla realizzazione delle due opere pubbliche con una corretta regimazione delle acque, e ciò sia a monte, nella fase iniziale della progettazione, in quando è stato omesso uno studio idrogeologico adeguato sull'impatto che le opere avrebbero avuto sull'area territoriale interessata, sia durante e dopo l'avvenuta realizzazione delle opere stesse, essendosi immediatamente manifestate le situazioni di aggravamento di rischio e di pericolo, opportunamente segnalate alle pubbliche amministrazioni.

E quanto alla attribuzione delle responsabilità, ritiene il Tribunale che entrambe le parti convenute siano in egual misura responsabili in via concorrente: ed infatti sebbene la Provincia (poi città Metropolitana di

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c6da15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

Firenze) abbia assunto la funzione **di ente attuatore** degli accordi di programma sia quanto alla realizzazione della Cassa, sia per gli interventi correttivi successivi relativi alla stessa (doc 6-8 Regione), e sia anche per la realizzazione della variante SRT 429 , ciò non ha estromesso la Regione Toscana dai poteri sostitutivi e di controllo che essa aveva attraverso il Collegio di Vigilanza sulla corretta esecuzione dell'opera pubblica soprattutto perché, sia attraverso la Presidenza del Collegio – rimessa appunto al Presidente della Regione Toscana - sia attraverso la partecipazione in esso della figura del Commissario di Governo (figura oggi abrogata poiché oggi le relative funzioni sono svolte dalle Prefetture) essa aveva poteri di controllo sull'attuazione dell'opera e quindi la sua responsabilità si individua, **nella fase attuativa del progetto,** per non aver esercitato adeguatamente i poteri di controllo che le erano rimessi attraverso il predetto Collegio. Ma, ancor prima della sottoscrizione dell'accordo di programma e la attribuzione delle funzioni di attuazione alla Provincia, si rileva che vi è stata un'omissione a monte **in fase di pianificazione delle opere pubbliche** rimproverabile anche alla Regione, e ciò si sostiene perché, di solito, un'opera pubblica prima ancora di addivenire ad un accordo di programma sulla sua realizzazione concreta implica uno studio di fattibilità ed anzi la progettazione dell'opera esiste prima ancora della sottoscrizione dell'Accordo di Programma quanto meno nella forma di un progetto di massima: tanto è proprio accaduto per la realizzazione della Cassa di espansione, laddove, si legge proprio nell'accordo di programma, che l'opera era stata già progettata dalla Provincia e il progetto di massima era stato già approvato nella prima convocazione della conferenza istruttoria del 15.12.1998 dagli enti territoriali coinvolti, tra cui appunto la Regione, e che il progetto definitivo di circa 10 miliardi delle vecchie lire, approvato in sede di accordo di programma, poco differiva da quello originario.

Del pari, per la strada regionale 429 (doc 12 e 13), è vero che l'approvazione del progetto è stata effettuata con delibera della Provincia di Firenze del 14.11.2005, ma dal medesimo atto si evince che le amministrazioni pubbliche

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798cda15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

coinvolte nella realizzazione della strada, e tra queste la regione Toscana, nella seduta del 25.4.2004 avevano espresso all'unanimità parere tecnico favorevole sul progetto definitivo concertato in sede di Conferenza di Servizi con le dovute raccomandazioni, prescrizioni e precisazioni, quindi non è fattualmente sostenibile la tesi della totale estraneità della Regione dall'approvazione di quello specifico progetto che poi è andato ad alterare l'assetto idrogeologico del territorio interessato. In conclusione, l'affermazione della Regione secondo cui vi sarebbe stata, in fase di progettazione e concepimento delle due opere, un totale trasferimento di attribuzioni alla Provincia di Firenze non trova fondamento negli atti esaminati, per cui invocare astrattamente le previsioni legislative di cui alla LR 91\98 ai fini dell'esclusione della responsabilità concorrente non appare risolutiva ed esimente.

Tanto affermato in merito al concorso di responsabilità, ritiene il Tribunale che entrambe le amministrazioni indicate debbano essere condannate al risarcimento del danno in favore di parte attrice nei limiti dei soli dimostrati danni emergenti diretti, con riferimento ad entrambi gli eventi alluvionali del 31.1.2014 e 24.04.2016, correttamente indicati sotto la voce "danni di tipo 1 e di tipo 2" dall'ing. Falciani e quantificati in complessivi € 56.717,87 (di cui € 21.684,32 per il primo evento e € 35.033,55 per il secondo evento) che ricomprendono i danni subiti dai locali invasi dalle acque, le spese per la rimozione delle stesse, oltre ai danni agli attrezzi da lavoro e per la perdita irreparabile di taluni di essi, i danni ai beni agricoli ivi giacenti, oltre alle spese tecniche per € 2.714,94, addivenendosi così alla definitiva somma di € 59.432,81.

Non ricorrono i presupposti per il risarcimento dei danni per la perdita dell'attività produttiva, definiti danni indiretti, per l'ammontare richiesto dall'attore di € 25.000,00 con riferimento all'episodio accaduto il 31.1.2014, perché tale danno non poggia su alcun fondamento probatorio, mentre avrebbe dovuto essere documentato congruamente con la indicazione di precisi dati contabili o anche solo con le dichiarazioni fiscali dimostranti la

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798cda15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

flessione della produzione subita dall'azienda agricola per gli anni in considerazione. Neppure vi è spazio per il riconoscimento del danno morale correlabile alla verificazione dei suddetti eventi dal momento che, escluso il profilarsi del danno biologico, il ricorrente ha chiesto di essere risarcito per il patena d'animo subito a seguito del senso di abbandono in cui è venuto a trovarsi a causa del mancato approntamento da parte delle amministrazioni interessate di un piano di sicurezza onde evitare il rischio idrogeologico: anche questo danno è di difficile configurazione e non ha concretezza giuridica, e così come prospettato non tange un diritto costituzionalmente garantito. Sul punto si osserva infatti che la giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n.26972/2008, ha sostenuto l'autonomia concettuale del danno morale rispetto al danno biologico, entrambi da considerarsi come categorie descrittive del danno non patrimoniale, e il danno morale, qualora provato, potrà integrare, pur in assenza di un danno biologico, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. che può essere riconosciuto anche al di fuori dell'accertamento di un fatto di reato, e quindi al di fuori di una espressa previsione di cui all'art. 185 c.p., senza con questo violare il principio di tipicità espresso dall'art. 2059 c.c. Affinché sia rispettato il principio di tipicità di cui sopra è necessario comunque che sia accertata la violazione di un diritto costituzionalmente garantito: nel caso di specie non si prospetta né la violazione del diritto alla salute perché lo stato d'ansia non integra alcuna patologia rilevante, né del diritto di proprietà perché si prospetta il patena d'animo per il pericolo di lesione e semmai la domanda doveva essere impostata diversamente: il patema d'animo non per il pericolo, ma per aver subito la perdita di beni di valore importante per la persona.

Per quanto concerne poi la domanda attorea di condanna delle amministrazioni convenute alla messa in sicurezza del territorio, sebbene il ctu incaricato abbia individuato nel proprio elaborato una serie di interventi che varrebbero a tale scopo, e preso atto, sulla base delle affermazioni delle parti, che pur sono in essere progetti da parte delle amministrazioni

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

coinvolte, osserva preliminarmente il Tribunale che il giudice ordinario specializzato, adito in questa sede, non può emettere una sentenza di condanna ad un *facere* specifico nei confronti delle amministrazioni convenute, non potendo l'autorità giudiziaria interferire sulle scelte della pubblica amministrazione e quindi sulla discrezionalità amministrativa circa il *quomodo* degli interventi da realizzare, ma, preso atto dell'accertata esigenza di mettere in sicurezza l'area, può solo limitarsi ad accertare la sussistenza di quest'obbligo, salvo poi in caso di mancato intervento, il diritto per il privato di adire il giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza.

Ciò trova fondamento nell'art. 2 del R.D. 523\1904 ancora in vigore e che implica proprio, per il suo testuale dettato normativo, l'impossibilità per l'autorità giudiziaria di ingerirsi nei compiti assegnati dalla legge alla pubblica amministrazione, come del resto è stato affermato dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche con sentenza n.111\2001:" *La pubblica amministrazione ha il potere di apprezzare liberamente gli interessi e i bisogni pubblici e l'idoneità dei mezzi adatti a soddisfarli sicchè il giudice ordinario non può essere chiamato ad accertare se essa abbia convenientemente apprezzato i bisogni della collettività omettendo l'esecuzione di determinate opere….*"

Andando poi ad affrontare il merito della domanda di manleva avanzata dalla Città Metropolitana di Firenze nei confronti dell'assicurazione Uniqa, terza chiamata in causa, appaiono infondate sia le eccezioni di decadenza che di prescrizione dal diritto a far valere la garanzia con riferimento al primo evento del 31.1.2014 oggetto del ricorso introduttivo sollevate dalla Compagnia di assicurazioni: quanto alla decadenza essa opererebbe, in forza della testuale previsione di cui all'art. 1915 c.c., solo in presenza di un comportamento doloso dell'assicurato, che nella fattispecie non ricorre, quanto alla prescrizione, l'eccezione è infondata perché l'atto di chiamata in causa risulta notificato entro i due anni dall'intervenuta conoscenza della richiesta dei danni, ovvero dal momento in cui è stata notificata la citazione a giudizio (che è appunto dell'anno 2015), ed è sul punto testuale la previsione

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798cdeda15236e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

di cui all'art. 2952 terzo comma c.c. che in materia di responsabilità civile prevede che il termine di due anni di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento del danno all'assicurato ovvero ha promosso contro di esso l'azione.

Le eccezioni sollevate dall'Assicurazione si fondano sul falso presupposto che il termine di prescrizione debba decorrere dall'ottobre del 2013, ovvero dal momento in cui vi è stato il primo allagamento della proprietà dell'attore in quanto da quella data l'assicurata era venuta al corrente del rischio idrogeologico in essere sul territorio: ma l'affermazione è infondata perché con riferimento all'allagamento subito nel 2013 il sig. Desideri Valerio non ha mai formulato alcuna richiesta risarcitoria, neppure nel presente giudizio.

Solo con la comparsa conclusionale poi la Uniqa ha eccepito che in ogni caso la garanzia non può valere per il secondo evento alluvionale subito dall'attore il 24.4.2016, perché, pur essendo essa compagnia già parte in causa, l'assicurata città Metropolitana di Firenze non ha esteso al nuovo evento la domanda di manleva. Anche su tale aspetto l'eccezione, oltre che tardiva, è infondata dal momento che, non solo la chiamata in causa dell'Assicurazione è avvenuta con riferimento a tutti i danni subiti e subendi dall'attore, ma, osserva il Tribunale, i danni di cui si chiede il risarcimento hanno la medesima *causa petendi* che è a monte dei singoli specifici fatti alluvionali, e trovano la loro origine nell'asserita condotta colposa dell'amministrazione convenuta di non aver approntato alcun piano di sicurezza per prevenire l'aggravarsi del rischio idrogeologico nell'area di interesse a seguito della realizzazione delle due opere pubbliche. In questa logica si comprende che i danni di cui al secondo evento denunciato hanno comunque origine dal medesimo fatto e costituiscono un mero aggravamento della originaria domanda, quindi una mera *emendatio libelli*, tanto vero che neppure le amministrazioni convenute, contraddittori necessari, hanno eccepito l'inammissibilità della stessa.

Infine, alla luce delle argomentazioni esposte deve considerarsi assorbita la domanda di rivalsa proposta dalla Regione nei confronti della Provincia

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c6da15226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

quanto alla responsabilità fondata sulla custodia delle opere pubbliche ex art. 2051, avendo il Tribunale aderito all'ipotesi della responsabilità concorrente delle due amministrazioni convenute con riguardo proprio alla omessa progettazione di un piano di sicurezza necessario coevo alla contestuale progettazione e realizzazione delle opere pubbliche.

Quanto alla regolamentazione delle spese si provvede come da dispositivo, seguendo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Firenze, definitivamente pronunciando, sul ricorso promosso da Desideri Valerio in qualità di esercente l'impresa agricola "il Puntone" contro la Città Metropolitana di Firenze, la Regione Toscana e con la chiamata in causa di Uniqa Assicurazioni così provvede:

- Accertata la concorrente responsabilità della Provincia di Firenze (oggi Città Metropolitana di Firenze) e della Regione Toscana nella causazione dei danni subiti dall'azienda agricola "il Puntone" di Desideri Valerio con riguardo agli allagamenti del 31.1.2014 e 24.4.2016, condanna le amministrazioni convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da questi subiti, quantificati nella somma di € 59.432,81, già rivalutata, ed oltre interessi determinati nella misura di legge dal dì della domanda.
- Accerta e dichiara l'obbligo di entrambe le amministrazioni convenute, ognuna per la propria parte di competenza, alla messa in sicurezza dell'area geografica sita in località Madonna della Tosse del Comune di Castelfiorentino con gli interventi ritenuti opportuni per arginare l'aggravamento del rischio idrogeologico verificatosi per effetto della realizzazione sul territorio della Cassa di Espansione del fiume Elsa e della variante alla SRT 429.
- Rigetta ogni altra domanda proposta da parte ricorrente

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798cdeda152a6e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e

- Condanna la Città Metropolitana di Firenze e la Regione Toscana, in solido tra loro, al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute nel presente giudizio da Desideri Valerio, spese che liquida in € 2000,00 per esborsi (di cui € 815,00 per contributo unificato e notifiche e € 1185,00 per spese di ctp) ed € 5.338,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% e gli altri accessori di legge sui compensi liquidati.
- Pone le spese della esperita CTU , in pari misura, a carico delle due amministrazioni convenute.
- Condanna la terza chiamata in causa Uniqa Osterreich Versicherungen AG a rilevare indenne la Città Metropolitana di Firenze da quanto questa sarà chiamata a versare, per la propria parte di spettanza, a titolo di risarcimento del danno e di condanna alle spese legali nei confronti di parte attrice.
- Condanna la terza chiamata in causa alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Città Metropolitana di Firenze, spese che liquida per compensi in € 4.500,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10.1.2019

Il Consigliere est. Il Presidente

dott.ssa Annamaria Loprete *dott. Andrea Riccucci*

Firmato Da: RICCUCCI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d1fa340f906a11198aacbc5fe17a6d4 - Firmato Da: LOPRETE ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5943b22964d7a1e9ac798c6da1b226e
Firmato Da: CARNEMOLLA MARIA GUGLIELMA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 40dfe1a95800260857fc4af80ef3982e